

## INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 24 APRILE 2012

**294<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

CURSI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per lo sviluppo economico De Vincenti e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

**(omissis)**

*IN SEDE REFERENTE*

**(3221) Conversione in legge del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, concernente disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 18 aprile scorso.

Il presidente CURSI comunica l'avvenuta presentazione da parte dei Relatori degli emendamenti 1.200 e 1.300, pubblicati in allegato al resoconto. Propone quindi di fissare il termine per l'eventuale presentazione di subemendamenti riferiti ai suddetti emendamenti per le ore 15,45 di oggi.

La Commissione conviene.

La relatrice VICARI (*PdL*) illustra l'emendamento 1.200, rilevando che la formulazione proposta migliora la funzionalità dell'Osservatorio.

Quanto all'emendamento 1.300, rileva che esso consente alle famiglie consumatrici brevi e limitati sconfinamenti sul conto corrente senza dover necessariamente pagare le commissioni di scoperto.

Il senatore SANGALLI (*PD*) propone una correzione in ordine alla rappresentanza delle imprese.

Il senatore GARRAFFA (*PD*) propone in particolare che i rappresentanti siano uno per la Confindustria e uno per R.E TE. Imprese Italia.

Si sviluppa sul punto un dibattito cui partecipano i senatori IZZO (*PdL*), MESSINA (*PdL*), SANGALLI (*PD*) e GARRAFFA (*PD*), il relatore BUBBICO (*PD*), il sottosegretario DE VINCENTI e il presidente CURSI (*PdL*).

Il relatore BUBBICO (*PD*) si riserva di correggere la formulazione dell'emendamento 1.200, una volta conosciuti anche gli eventuali subemendamenti ad esso riferiti.

La relatrice VICARI (*PdL*) esprime parere favorevole agli emendamenti 1.12, 1.52, 1.63 (a condizione che venga riformulato) e 1.102, mentre invita i presentatori al ritiro degli emendamenti 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.50, 1.51, 1.54, 1.55, 1.56, 1.57 e 1.75. Segnatamente per gli emendamenti 1.16, 1.50, 1.51 e 1.75 l'invito al ritiro è mirato alla trasformazione in ordini del giorno. Sui restanti emendamenti il parere è contrario.

Il sottosegretario MALASCHINI esprime parere conforme a quello della relatrice, ad eccezione dell'emendamento 1.52, sul quale si rimette alla Commissione.

Gli emendamenti 1.13, 1.14, 1.15, 1.54, 1.55, 1.56 e 1.57 vengono ritirati dai rispettivi presentatori.

Il senatore GHIGO (*PdL*) presenta una riformulazione dell'emendamento 1.63.

Il presidente CURSI comunica l'avvenuta presentazione dei subemendamenti 1.200/1, 1.200/2, 1.200/3, 1.200/4, 1.300/1 e 1.300/2, pubblicati in allegato al resoconto, riferiti rispettivamente agli emendamenti 1.200 e 1.300 dei relatori.

Propone quindi di sospendere la seduta per il tempo necessario a consentire alla 5<sup>a</sup> Commissione l'esame e l'espressione del parere sugli emendamenti e i subemendamenti richiamati.

La Commissione conviene.

*La seduta, sospesa alle ore 16, riprende alle ore 16,30.*

Il PRESIDENTE comunica il parere espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione, non ostativo sull'emendamento 1.300 e condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento nell'emendamento 1.200 di una precisazione al termine del capoverso 1-*bis*.

La relatrice VICARI (*PdL*) esprime parere contrario su tutti i subemendamenti e presenta una riformulazione degli emendamenti 1.200 e 1.300.

Il sottosegretario DE VINCENTI esprime parere conforme a quello della relatrice, annunciando il parere favorevole agli emendamenti 1.200 (Testo 2) e 1.300 (Testo 2).

Il senatore SANGALLI (*PD*) annuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.58 e la propria astensione sull'emendamento 1.75, ritenendo che quest'ultimo meriterebbe comunque attenzione da parte del Governo se si vuole davvero favorire la diffusione dei pagamenti nella forma elettronica.

La senatrice FIORONI (*PD*) chiede a tal proposito a che punto si trovi il Tavolo ABI-Consumatori aperto presso il Ministero dello sviluppo economico riguardante i pagamenti elettronici.

Il senatore IZZO (*PdL*) ritiene che un ordine del giorno potrebbe essere un'utile soluzione per sollecitare il Governo ad adottare misure in tal senso.

Il sottosegretario DE VINCENTI, nel segnalare il rischio connesso alla fissazione di un tetto per le commissioni, che potrebbe finire per focalizzare le spese decise dalle imprese del settore, annuncia il proprio favore nei confronti di un ordine del giorno mirato ad incrementare la concorrenzialità del mercato dei pagamenti elettronici.

Il presidente CURSI sottoscrive l'emendamento 1.16, lo ritira e lo trasforma nell'ordine del giorno G/3221/2/10 che il rappresentante del Governo accoglie e che è pubblicato in allegato al resoconto.

Il senatore CAGNIN (*LNP*) ritira gli emendamenti 1.50, 1.51 e 1.75 e ne preannuncia la trasformazione in ordini del giorno.

Posti separatamente ai voti, sono accolti gli emendamenti 1.12, 1.52, 1.63 (Testo 2), 1.102, 1.200 (Testo 2) e 1.300 (Testo 2) che sono pubblicati in allegato al resoconto.

Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti da 1.21 a 1.45, mentre gli emendamenti 1.46 e 1.55 sono assorbiti.

I restanti emendamenti e tutti i subemendamenti risultano respinti, ad eccezione di quelli dichiarati improponibili e quelli sui quali pendeva il parere contrario della 5<sup>a</sup> Commissione.

L'ordine del giorno G/3221/1/10 è decaduto stante l'assenza del presentatore.

La Commissione conferisce ai relatori VICARI (*PdL*) e BUBBICO (*PD*) il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con le modifiche introdotte nel corso dell'esame, chiedendo l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Posta ai voti, è quindi approvata la proposta di coordinamento coord. 1 riferita al testo del decreto-legge (pubblicata in allegato al resoconto della seduta).

Il presidente CURSI dichiara pertanto concluso l'esame del provvedimento.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta notturna, già convocata per oggi alle ore 20,30, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 17,30.*

### NUOVI ORDINI DEL GIORNO E EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 3221

#### Emendamenti dei Relatori e relativi subemendamenti

#### **1.200**

##### I RELATORI

*Al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:*

b) dopo il comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«1-bis. È costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, senza oneri per la finanza pubblica e avvalendosi delle relative strutture, un osservatorio sull'erogazione del credito e sulle relative condizioni da parte delle banche alle famiglie, ai consumatori e alle imprese, con particolare riferimento a quelle piccole, medie e a quelle femminili, nonché sull'attuazione degli accordi o protocolli volti a sostenere l'accesso al credito dei medesimi soggetti. Nell'ambito di tali attività l'Osservatorio analizza anche tassi, commissioni e altre condizioni accessorie, articolando l'informazione a livello settoriale, geografico e dimensionale.

All'Osservatorio partecipano due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzioni di presidente, uno del Ministero dello sviluppo economico e uno della Banca d'Italia. Alle riunioni dell'Osservatorio partecipano altresì un rappresentante delle Associazioni dei consumatori indicato dal Consiglio nazionale consumatori e utenti, un rappresentante dell'Associazione bancaria italiana, un rappresentante delle Associazioni delle imprese maggiormente

rappresentative a livello nazionale e un rappresentante degli organismi di società finanziarie regionali.

1-ter. L'Osservatorio monitora l'andamento dei finanziamenti erogati e delle relative condizioni dal settore bancario e finanziario con riguardo ai soggetti di cui al comma precedente. A tal fine, l'Osservatorio può richiedere, anche su base periodica, dati sui finanziamenti erogati e sulle relative condizioni applicate all'ABI, alla Banca d'Italia, alle pubbliche amministrazioni e agli altri soggetti interessati. L'Osservatorio semestralmente elabora le segnalazioni e le informazioni ricevute, analizza l'attuazione di accordi e protocolli volti a sostenere l'accesso al credito e formula eventuali proposte in un "Dossier sul credito" che viene messo a disposizione delle istituzioni e dei soggetti interessati.

1-quater. L'Osservatorio, sentita l'Associazione bancaria italiana, nonché le Associazioni delle imprese e di categoria più rappresentative, promuove la formulazione delle migliori prassi per la gestione delle pratiche di finanziamento alle imprese, alle famiglie e ai consumatori volte a favorire un miglioramento delle condizioni di accesso al credito, in relazione alle specifiche situazioni locali»;

1-quinquies. Ove lo ritenga necessario e motivato, il Prefetto segnala all'Arbitro Bancario Finanziario di cui all'articolo 128-bis del Testo Unico Bancario specifiche problematiche relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari. L'Arbitro si pronuncia non oltre trenta giorni dalla segnalazione.»

#### **1.200/1**

LANNUTTI, BUGNANO

All'emendamento 1.200, al comma 1-bis, al quarto periodo sopprimere le parole da: «e un rappresentante» fino alla fine del periodo.

#### **1.200/2**

GERMONTANI

All'emendamento 1.200, al comma 1-ter, secondo paragrafo, dopo la parola: «condizioni» sopprimere le parole: «all'ABI» e dopo le parole: «alla Banca d'Italia» sopprimere il periodo: «alle pubbliche amministrazioni e agli altri soggetti interessati».

#### **1.200/3**

BUGNANO, LANNUTTI

*All'emendamento 1.200, al comma 1-ter, sostituire il terzo periodo con i seguenti:*

«L'Osservatorio elabora semestralmente le segnalazioni e le informazioni ricevute e analizza il grado di raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1-bis e le cause di eventuali scostamenti, proponendo le conseguenti azioni ritenute idonee al superamento delle criticità riscontrate. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce annualmente al Parlamento sulle risultanze del monitoraggio effettuato dall'Osservatorio».

#### **1.200/4**

GERMONTANI

All'emendamento 1.200 sopprimere il comma 1-quinquies.

#### **1.300**

I RELATORI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Per i consumatori, a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, nel caso la durata dello sconfinamento sia inferiore o pari ai 7 giorni in ogni trimestre e se l'entità dello scoperto è pari o inferiore a 500 euro non si applica la commissione di cui al comma 2 dell'articolo 117-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».

#### **1.300/1**

LANNUTTI, BUGNANO

All'emendamento 1.300 dopo le parole: «Per i consumatori» aggiungere le seguenti: «e per le famiglie».

#### **1.300/2**

LANNUTTI, BUGNANO

*All'emendamento 1.300 apportare le seguenti modificazioni:*

sostituire le parole: «ai 7 giorni in ogni trimestre» con le seguenti: «a 30 giorni continuativi»;  
sostituire le parole «500 euro» con le seguenti «1000 euro».

Ordine del giorno ed emendamenti accolti dalla Commissione

**G/3221/2/10**

CURSI, BONFRISCO, LEGNINI, TANCREDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 3221 (di conversione del decreto-legge n. 29/2011),  
invita il Governo:

ad adottare ogni iniziativa, anche attraverso un apposito Tavolo con l'ABI, le associazioni delle imprese maggiormente rappresentative e le associazioni dei consumatori, al fine di giungere all'introduzione di meccanismi che consentano per ciascuna operazione di finanziamento garantita dai confidi nei confronti delle imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea l'applicazione di un TAEG non superiore al 5 per cento del corrispondente TEGM in vigore.

**1.12**

ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «Comitato interministeriale per il credito e il risparmio» aggiungere le seguenti: «al fine di rendere i costi trasparenti e immediatamente comparabili».*

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 4 dell'articolo 117-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: "disposizioni applicative del presente articolo" sono aggiunte le seguenti: ", ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità"».

**1.200 (Testo 2)**

I RELATORI

*Al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:*

b) dopo il comma 1 sono aggiunti, infine, i seguenti:

«1-bis. È costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, senza oneri per la finanza pubblica e avvalendosi delle relative strutture, un osservatorio sull'erogazione del credito e sulle relative condizioni da parte delle banche alla clientela, con particolare riferimento alle imprese micro, piccole, medie e a quelle giovanili e femminili, nonché sull'attuazione degli accordi o protocolli volti a sostenere l'accesso al credito dei medesimi soggetti. Nell'ambito di tali attività l'Osservatorio analizza anche tassi, commissioni e altre condizioni accessorie, articolando l'informazione a livello settoriale, geografico e dimensionale.

All'Osservatorio partecipano due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzioni di presidente, uno del Ministero dello sviluppo economico e uno della Banca d'Italia. Alle riunioni dell'Osservatorio partecipano altresì un rappresentante delle Associazioni dei consumatori indicato dal Consiglio nazionale consumatori e utenti, un rappresentante dell'Associazione bancaria italiana, tre rappresentanti indicati dalle Associazioni delle imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale e un rappresentante degli organismi di società finanziarie regionali. La partecipazione alle attività dell'Osservatorio non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

1-ter. L'Osservatorio monitora l'andamento dei finanziamenti erogati e delle relative condizioni dal settore bancario e finanziario con riguardo ai soggetti di cui al comma precedente. A tal fine, l'Osservatorio può richiedere alla Banca d'Italia, anche su base periodica, dati sui finanziamenti erogati e sulle relative condizioni applicate. L'Osservatorio semestralmente elabora le segnalazioni e le informazioni ricevute, analizza l'attuazione di accordi e protocolli volti a sostenere l'accesso al credito e formula eventuali proposte in un "Dossier sul credito" che viene messo a disposizione delle istituzioni e dei soggetti interessati.

1-quater. L'Osservatorio promuove la formulazione delle migliori prassi per la gestione delle pratiche di finanziamento alle imprese, alle famiglie e ai consumatori volte a favorire un miglioramento delle condizioni di accesso al credito, in relazione alle specifiche situazioni locali»;

1-quinquies. Ove lo ritenga necessario e motivato, il Prefetto segnala all'Arbitro Bancario Finanziario di cui all'articolo 128-bis, di cui all'articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, specifiche problematiche relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari. La segnalazione avviene a seguito di istanza del cliente in forma riservata e dopo che il Prefetto ha invitato la banca in questione, previa informativa sul merito dell'istanza, a fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito. L'Arbitro si pronuncia non oltre trenta giorni dalla segnalazione.»

**1.300 (Testo 2)**

I RELATORI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. La commissione di cui al comma 2 dell'articolo 117-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 non si applica alle famiglie consumatrici titolari di conto corrente, nel caso di sconfinamenti pari o inferiori a 500 euro in assenza di affidamento ovvero oltre il limite di fido, per un solo periodo, per ciascun trimestre bancario, non superiore alla durata di giorni sette consecutivi».

#### **1.52**

TOMASELLI, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 117-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: "L'ammontare della commissione", sono aggiunte le seguenti: "determinata in coerenza con la delibera del CICR anche in relazione alle specifiche tipologie di apertura di credito e con particolare riguardo per i conti correnti"».

#### **1.63 (Testo 2)**

GHIGO

*Dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

«1-bis. All'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 29, sono apportate le seguenti modifiche:  
le parole da: "alla elaborazione di un rating di legalità" sino ad "in sede di accesso al credito bancario" sono sostituite dalle seguenti: "alla elaborazione ed all'attribuzione, su istanza di parte, di un rating di legalità per le imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, secondo i criteri e le modalità stabilite da un regolamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Al fine dell'attribuzione del rating, possono essere chieste informazioni a tutte le pubbliche amministrazioni. Del rating attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario, secondo le modalità stabilite in un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Gli istituti di credito che omettono di tener conto del rating attribuito in sede di concessione dei finanziamenti alle imprese sono tenuti a trasmettere alla Banca d'Italia una dettagliata relazione sulle ragioni della decisione assunta."».

#### **1.102**

ZANDA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. In ragione della necessità di coordinamento legislativo e di adeguamento tempestivo alle disposizioni dell'articolo 23, comma 1, lettera a), del decreto-legge 12 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni all'articolo 1, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249:

- a) al secondo periodo e al quarto periodo, la parola: "quattro", è sostituita dalla parola: "due";
- b) il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Ciascun senatore e ciascun deputato esprime il voto indicando un nominativo per il consiglio"».

Conseguentemente, aggiungere, nel titolo, le seguenti parole: «nonché disposizioni di coordinamento e di adeguamento all'articolo 23, comma 1, lettera a) del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011».

#### **Coord.1**

I RELATORI

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «al comma 1» fino a: «"stipulate» con le seguenti: «al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", stipulate».*